

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 29 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'11 agosto 2005, del 21 ottobre 2008 e del 14 gennaio 2010¹, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

³ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, **stampate in grassetto**, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:

- a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
- b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.

⁴ Sono escluse le imprese e parti di imprese che:

- a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
- b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

⁵ Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un'impresa assoggettata al campo d'applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all'obbligatorietà generale se

¹ FF 2000 4513, 2005 4577, 2008 7501, 2010 985

vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi:

- a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
- d) i capi muratori e i capi fabbrica;
- e) il personale con funzioni direttive;
- f) il personale tecnico-amministrativo.

⁶ Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

⁷ Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

29 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova